



**Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare
Conc. Prev. N. 34 / 2020**

riunito nella camera di consiglio del giorno 13/02/2021 nelle persone dei Sig.ri Magistrati:

1) Dott.	Irene Lupo	Presidente
2) Dott.	Vincenza Agnese	Giudice
3) Dott.	Francesco Pipicelli	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che:

- con ricorso depositato in data 2-4-20 il sig. Stefano Pileri , nella sua qualità di legale rappresentante della ITALTEL S.P.A. C.F. 13210460153, con sede legale in Settimo Milanese via Reiss Romoli ha proposto domanda per l'ammissione dell'anzidetta impresa alla procedura di concordato preventivo con riserva e successivamente in data 5-2-21 in esecuzione di delibera presa in data 3-2-21 ha depositato domanda completa;
- il Tribunale ha assegnato alla proponente termine per chiarimenti e integrazioni documentali ottemperato dalla società che ha tempestivamente depositato note integrative;
- Italtel spa ha ottemperato nei termini alla stessa assegnati;
- i commissari hanno dato parere favorevole alla proposta;

Rilevato:

- che sussiste la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che la società si trova in Italia; precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata in Settimo Milanese e non ricorrono elementi per localizzare una sede diversa; sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 9 l.f. di questo Tribunale;
- che dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che la domanda risponda alle condizioni richieste dall'art. 160 l. fall., e infatti:

*Italtel spa è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F. considerato che i dati di bilancio evidenziano il costante superamento delle soglie di esenzione da fallimento;

*ricorre, inoltre una situazione di crisi, se non insolvenza, ampiamente argomentata dalla società stessa.

- che la documentazione di rito prevista dall'art. 161 l. fall. prodotta a corredo dell'istanza fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito nell'ulteriore corso della procedura sulla scorta degli accertamenti devoluti ai Commissari Giudiziali.

In particolare:

- il ricorso è stato sottoscritto dal legale rappresentante della società;
- il ricorso contiene una relazione sulla situazione patrimoniale economico e finanziaria dell'impresa;
- sono stati prodotti:
 - * l'elenco dei creditori e uno stato analitico ed estimativo delle attività al 30-11-20 che evidenzia un totale attivo di euro 193.182.431;
 - *la relazione ex art 160 II comma l.f. relativa alla determinazione delle quote di crediti assistiti da cause legittime di prelazione che non trovano capienza nei beni oggetto di garanzia, redatta dal dott. Massimo De Dominicis, a cui sono allegate le perizie giurate estimative immobiliari e mobiliari relative alla



determinazione dei valori ricavabili in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato loro rispettivamente attribuibili, oltre che i pareri legali relativi alla validità ed estensione del privilegio speciale ex art.46 TUB che assiste taluni finanziamenti bancari;

*il piano contenente modalità e tempi di adempimento della proposta, con indicazione dell'utilità specificamente individuata ed assicurata ai creditori, l'analitica indicazione dei costi e ricavi necessari per la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano concordatario nonché delle risorse finanziarie necessarie e delle modalità di copertura;

*relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 comma 3 lett d) l. fall. che ha motivatamente dato atto della veridicità dei dati contabili e della fattibilità del piano

Osserva quanto segue.

ITALTEL S.P.A. è società operante nel settore delle telecomunicazioni e dell'informatica, con specifico riferimento allo sviluppo, alla comunicazione e all'installazione delle apparecchiature e delle componenti per telecomunicazioni in Italia e alla realizzazione e integrazione di software e piattaforme per le telecomunicazioni (c.d. system integration) sia in Italia che all'estero.

Infatti, Italtel oltre ad essere a capo di un gruppo multinazionale di società operanti principalmente in Europa e in America Latina, sin dal 1986 svolge la propria attività anche in Colombia tramite una "branch" - dotata di una propria stabile organizzazione, nonché di una propria autonomia operativa, economica e finanziaria — denominata Italtel Spa Sucursal Colombia.

Il capitale sociale di Italtel è pari a Euro 20.000.001,00, interamente sottoscritto e versato. Principali azionisti sono Exprivia Spa (detiene l'81% del capitale sociale ordinario della Società) e Cisco Systems International B.V (detiene il restante 19% del capitale sociale ordinario).L'intero capitale privilegiato è detenuto da Cisco BV.

La proponente indica diverse principali cause della crisi.

Nel corso del 2012 e del 2017 la società è stata interessata da operazioni di ristrutturazioni del debito sfociate in due accordi di ristrutturazione omologati a seguito dei quali le azioni di Italtel sono state costituite in pegno in favore di UniCredit Spa, Banca Ifis Spa, Banca Popolare di Milano Spa, Banco BPM Spa e UBI Banca Spa e sono stati emessi SFP C sottoscritti dagli istituti di credito, mediante conversione di parte del loro credito finanziario.

Completato il progetto di ripatrimonializzazione della Società previsto nell'Accordo di Ristrutturazione 2017, Italtel nell'esercizio 2019 si trovava ad affrontare un nuovo stato di crisi dovuto: 1. al progressivo indebolimento del mercato Telecomunicazioni in Italia, dove il primo cliente della Società, TIM Spa aveva sostanzialmente dimezzato gli investimenti sulla rete; 2. a una significativa riduzione dei ricavi legati al cliente Open Fiber; 3. a un forte ridimensionamento del mercato delle Telecomunicazioni sui mercati esteri; 4. al permanere di una situazione di grave criticità economica in Argentina; 5. al forte assorbimento di cassa relativo all'offerta di System Integration, sia per i bassi margini sottostanti e sia per la politica commerciale di Cisco, spesso indipendente dalle tempistiche di ordinazione dei clienti finali.

La società riferisce, dunque, di aver avviato attività di ricerca di un nuovo investitore, di aver ricevuto offerte vincolanti da PSC Partecipazioni ed Exprivia spa e di aver valutato preferibile l'offerta formulata dalla prima sia sotto il profilo della struttura giuridica dell'operazione proposta dall'offerente (ossia concordato con assuntore), che determinerebbe l'immediata esdebitazione, all'omologa, di Italtel e il trasferimento del passivo in capo a soggetto solvibile e in grado di assicurare la regolare prosecuzione dell'attività d'impresa; sia per l'elemento di discontinuità che Gruppo PSC rappresenta rispetto alla gestione della precedente crisi di Italtel; sia per la ritenuta maggiore solidità e natura innovativa del piano industriale, in grado di valorizzare le core competences di Italtel; sia, infine, per le garanzie offerte.

Il piano predetto, come si è detto, si fonda, dunque, sull'impegno di assunzione sottoscritto da Gruppo PSC S.p.A., PSC Partecipazioni S.p.A. e Nuovo Polo Impiantistico S.r.l. e prevede un concordato in continuità "indiretta" con assunzione da parte da parte di una NewCo (Nuovo Polo Impiantistico) attraverso l'accollo liberatorio da parte di quest'ultima di tutto il passivo concorsuale alla data di omologazione, ipotizzata entro la data del 31 dicembre 2021.



A fronte del trasferimento a PSC di tutto l'attivo di Italtel e contestuale effetto liberatorio per Italtel, l'impegno dell'Assuntore prevede:

- (i) il pagamento integrale ed immediato delle spese di procedura;
- (ii) il pagamento integrale dei crediti prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.f. che comprendono i crediti sorti nei confronti di Italtel nel corso della procedura per l'esercizio dell'attività d'impresa, da pagarsi alle relative scadenze;
- (iii) il pagamento integrale, entro dodici mesi dalla data della omologazione definitiva, dei crediti assistiti da privilegio, generale e speciale questi ultimi nel limite della capienza dei beni su cui insiste la prelazione, ivi inclusi i relativi fondi rischi;
- (iv) il soddisfacimento dei creditori chirografari ab origine o declassati, inclusi i relativi fondi rischi, mediante loro suddivisione in tre classi:
 - a) Classe I: composta dal creditore TIM che ha sottoscritto un accordo di investimento nel capitale dell'Assuntore, cui viene offerta, a titolo di datio in solutum, l'assegnazione di azioni di categoria speciale dell'Assuntore per un valore nominale pari al 15% dell'importo dei rispettivi crediti;
 - b) Classe II: composta dai creditori finanziari gli istituti di credito titolari di un pegno sulle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di Italtel e degli strumenti finanziari partecipativi emessi in passato da Italtel, ai quali viene offerto il pagamento del 20% del valore nominale dei rispettivi crediti, di cui: (x) il 10% del valore nominale dei rispettivi per cassa in tre rate di pari importo al 18°, 27° e 36° mese dalla omologazione definitiva; e (y) il restante 10% del valore nominale dei rispettivi crediti mediante conversione in strumenti finanziari partecipativi che saranno emessi dall'Assuntore dopo l'omologazione definitiva, sulla base di un rapporto di cambio di 1 SFP per ogni 100 Euro di credito vantato;
 - c) Classe III: composta da tutti i restanti creditori chirografari, ai quali è offerto il soddisfacimento per cassa in misura pari al 15% delle rispettive pretese, con scadenze analoghe a quelle previste per la Classe II.

Il passivo concordatario, come attestato dall'esperto, risulta pari ad euro 370 milioni composto da 42,8 milioni di debiti prededucibili; euro 37,1 milioni di debiti verso creditori di natura privilegiata; euro 290 milioni di debiti verso creditori di natura chirografaria

Al fabbisogno per cassa (complessivamente ammontante a circa euro 76.5 milioni di euro) va aggiunta come si è detto:

- a) l'assegnazione a TIM S.p.A. di azioni di NewCo per un valore nominale pari al 15% dell'importo dei rispettivi crediti, per un controvalore di circa € 1 milione;
- b) l'assegnazione ai creditori finanziari di strumenti finanziari partecipativi per l'ulteriore 10% offerto (€ 15 milioni).

La piena esecuzione del concordato si basa sulle seguenti risorse finanziarie emergenti dal piano:

- * lo stock di cassa alla data del 30.11.2020, pari ad euro 13,6 milioni;
- * i flussi di Italtel dalla data del 30.11.2020 alla data di Omologazione Definitiva del concordato (stimata al 31.12.2021), pari ad euro -7,3 milioni;
- * i flussi derivanti dagli apporti di risorse esterne sulla base dell'Impegno di Assunzione, pari a complessivi euro 44 milioni (di cui 35 milioni derivanti dall'aumento di capitale PSC e 9 milioni derivanti dall'aumento di capitale TIM);
- * i flussi di cassa derivanti dalla continuità aziendale dalla data della omologazione fino al termine del Piano e pari a 66,7 milioni di euro.

L'impegno di assunzione prevede, dunque, ai fini dell'adempimento della proposta, sul lato della fattibilità economica, le seguenti obbligazioni:



1.l'esecuzione di un aumento di capitale sociale dell'Assuntore da parte del suo socio Gruppo PSC per € 35 milioni;

2.l'esecuzione di un ulteriore aumento di capitale sociale dell'Assuntore da parte di TIM per € 9 milioni (o, in difetto, da parte dello stesso socio dell'Assuntore);

3.le predette conversioni (in azioni e SPF) di una parte di passivo di Italtel (con assegnazione a TIM ed ai creditori finanziari);

4.la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte di Italtel fino all'omologazione e, successivamente, da parte dell'Assuntore, con la conseguente generazione di flussi di cassa in continuità aziendale;

* PSC Partecipazioni e Gruppo PSC hanno rilasciato in favore di Italtel e dei suoi creditori, fideiussione a garanzia delle obbligazioni rivenienti dall'impegno di assunzione, fino alla concorrenza di 35 milioni di euro; PSC si è altresì impegnata a versare 15 giorni prima della data fissata per l'udienza di omologa in un conto corrente vincolato anche nell'interesse di Italtel un importo pari alla componente dell'aumento di capitale dell'assuntore riservato in sottoscrizione al Gruppo PSC che dovrà essere sottoscritta in denaro. Il gruppo PSC si è impegnato, in difetto di Tim, a effettuare l'ulteriore deposito di euro 9.000.000 nei 15 giorni prima dell'omologa

*il Gruppo PSC, successivamente all'ammissione di Italtel alla procedura di concordato preventivo e comunque non prima che sia scaduto il termine per la presentazione di offerte concorrenti, si è reso disponibile ad erogare un finanziamento prededucibile ex art. 182-quinquies l.f. in favore di Italtel fino all'importo massimo di € 10 milioni, da destinare a copertura di eventuali fabbisogni di cassa che dovessero essere registrati sino alla omologazione definitiva, con facoltà per Gruppo PSC di compensare il proprio credito da restituzione del finanziamento prededucibile con ogni somma erogata o da erogare in forza dell'impegno di assunzione.

Le criticità della proposta e del piano segnalate dal Tribunale con decreto 15-2-21, sono state emendate dalla società con integrazioni depositata nei termini assegnati dal tribunale.

In particolare :

1.sull'Impegno di assunzione

L'impegno dell'Assuntore oltre ad essere sottoposto alla condizione sospensiva dell'omologa è sottoposto altresì ad ulteriori condizioni sospensive :

a) ottenimento da parte di Gruppo PSC dell'autorizzazione delle autorità di vigilanza in materia di concorrenza al compimento dell'operazione sopra descritta (c.d.“Autorizzazione Antitrust”); e

b) mancato esercizio, da parte della Presidenza Consiglio dei Ministri, dei poteri speciali, in relazione all'operazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 21 del 15 marzo 2012 e della relativa regolamentazione di attuazione .

Con riferimento alle citate condizioni, mediante le integrazioni predette la società ha documentato:

-in ordine alla condizione sub a), che Gruppo PSC, PSC Partecipazioni e l'Assuntore hanno confermato ad Italtel che la stessa “non si ritiene applicabile atteso che deve escludersi che l'investimento di Tim dia luogo ad un'ipotesi di co-controllo ex art. 7 l. 287/90”; hanno comunque specificato di aver già portato tali considerazioni all'attenzione dei servizi competenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; hanno poi allegato sia il parere di uno studio legale brasiliano che ha confermato l'assenza di un obbligo di notifica antitrust in quella giurisdizione, sia il parere di uno studio legale nazionale che conclude nel senso che “l'acquisizione del controllo di Italtel da parte di PSC non appare soggetta ad obbligo di notifica preventivo in Italia”; infine è stata prodotta integrazione dell'attestatore che ha motivatamente concluso , traendo conforto dal parere legale, nel senso di “ragionevolmente ritenere che la concreta realizzabilità della proposta concordataria e del Piano non sia inficiata dall'applicazione della normativa antitrust”.

-in ordine alla condizione sospensiva sub b), che il rischio di esercizio del potere di veto da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri è ritenuto non probabile dai legali della procedura e in ogni caso che l'iter amministrativo è destinato a concludersi nell'arco di poche settimane e quindi certamente prima della



manifestazione del voto da parte dei creditori. Anche rispetto a questa condizione l'attestatore, con motivazione adeguata e completa fondata sulle considerazioni svolte dai legali della procedura, nel proprio elaborato ritiene "improbabile l'insorgenza di circostanze che possano inficiare la fattibilità del piano o determinare delle situazioni di incertezza che possano gravare sui creditori"

Conclusivamente l'attestatore ha puntualmente e dettagliatamente illustrato i motivi in funzione dei quali ha ritenuto improbabile il verificarsi degli eventi condizionanti, sicchè la fattibilità del piano concordatario non può dirsi pregiudicata dalla pendenza delle condizioni sospensive essendo l'attestazione idonea ad informare compiutamente ed esaustivamente il ceto creditorio rispetto alla natura e alle caratteristiche degli eventi-condizione e a far ritenere che con probabilità tali eventi si verificheranno (Tribunale di Roma – Sez. Fall., 16 dicembre 2015, decr.).

2. Sulla suddivisione in classi dei creditori chirografari

La Ricorrente, oltre a prevedere l'integrale pagamento delle spese di procedura (alla data della definitiva omologa), dei creditori prededucibili (alle rispettive scadenze) e dei creditori privilegiati (entro dodici mesi dalla omologazione), ha suddiviso i creditori chirografari in tre classi, la prima delle quali è composta unicamente dal creditore TIM S.p.A., al quale viene offerta a titolo di datio in solutum l'assegnazione di azioni di categoria speciale dell'Assuntore di valore pari al 15% dei rispettivi crediti (ammontanti ad € 7.040.000 e quindi per un valore di assegnazione pari ad € 1.056.000).

TIM ha sottoscritto con PSC, in data 4 febbraio 2020, un accordo quadro di investimento nel capitale di NewCo; tale accordo (al quale Italtel è estranea), disciplina anche l'accettazione da parte di TIM del trattamento economico ad essa offerto dalla proponente; l'efficacia dell'accordo, però, è sottoposta all'avveramento di talune condizioni sospensive che a loro volta dipendono da fattori solo in parte endogeni alla procedura (l'omologazione del concordato proposto da Italtel), essendo in parte esogeni (le predette Autorizzazioni Antitrust e cd. Golden Power governativa) e in parte dipendenti dalla possibile discrezionalità di TIM nell'interpretare la portata di eventuali eventi "eccezionali" e "straordinari" che possano consentirle di ritenere pregiudicato o comunque "significativamente più oneroso" il proprio investimento.

Le criticità della proposta venivano ravvisate laddove non erano esaminate le possibili conseguenze della inefficacia dell'accordo a seguito del mancato avveramento di una o più delle condizioni sospensive, sotto i due diversi profili: a) dell'effettivo trattamento spettante, in tal caso, al creditore TIM e sulla persistente legittimità del classamento separato e b) delle eventuali e possibili ricadute di tale inefficacia (con il conseguente disimpegno di TIM dall'operazione) sulle previsioni di carattere economico (implementazione ricavi, flussi di cassa, sinergie ed obiettivi di mercato ecc.) del piano industriale.

Con l'integrazione predetta la società:

sub a) ha documentato che in data 26-2-21 Tim e PSC hanno raggiunto un accordo ulteriore che prevede che quand'anche l'accordo di investimento con TIM rimanesse privo di efficacia per il mancato avveramento delle condizioni sospensive "diverse dalla omologazione definitiva e delle condizioni cc.dd. Antitrust e Golden Power" (rispetto alla probabilità di avveramento di queste ultime si è espresso come già detto, l'attestatore), ciò:

* non avrebbe alcuna incidenza sul classamento di TIM, avendo quest'ultima espressamente acconsentito, anche in tale evenienza, al suo inserimento in un'apposita classe di creditori;

* non avrebbe alcuna incidenza sul trattamento offerto al creditore TIM, avendo quest'ultimo espressamente acconsentito, anche in tale evenienza, ad essere integralmente soddisfatto, a titolo di datio in solutum, mediante assegnazione di azioni dell'Assuntore di valore pari al 15% del credito di TIM (in tal caso, le azioni assegnate al creditore TIM saranno ordinarie anziché speciali);

* non avrebbe alcuna ricaduta sul Piano per effetto del conseguente mancato apporto di 9 milioni di euro da parte di TIM, posto che tale somma verrebbe messa a disposizione da parte di Gruppo PSC, il quale si è impegnato, al verificarsi dell'evento sopra descritto, a depositarla nel conto corrente vincolato, anche nell'interesse di Italtel, che verrà istituito entro 15 giorni prima dell'udienza di omologazione del concordato.

In ogni caso, da ultimo la società ha prodotto Lettera 10-3-21 indirizzata a PSC da Telecom Italia Spa ("TIM") datata 10 marzo 2021 avente ad oggetto "Riscontro alla Vostra del 10 marzo 2021 in relazione alle valutazioni Antitrust concernenti l'Operazione".



In tale missiva TIM conferma “di condividere la valutazione riguardo all’assenza nella fattispecie di un obbligo a richiedere l’autorizzazione e riguardo alla conseguente non operatività della Condizione Sospensiva relativa all’Autorizzazione Antitrust (come definita nell’Accordo Quadro).

Sub b) ha depositato relazione dell’attestatore che ha confermato che le previsioni di fatturato del Piano sono state elaborate escludendo qualsivoglia upside o qualsiasi sinergia connessa all’accordo di investimento che coinvolge TIM; esse sono in linea, per quanto riguarda il rapporto con TIM, con i volumi delle collaborazioni per gli anni 2019-2020 e le crescite dei ricavi ipotizzate nel Piano sono legate a sviluppi commerciali ed opportunità di mercato individuate dal management che prescindono dall’ingresso di TIM nel capitale dell’Assuntore.

3. Sulla completezza della relazione di attestazione rispetto alle società controllate

La società ha prodotto documentazione integrativa redatta con l’ausilio di KPMG nonché supplemento dell’attestatore che ha motivatamente ritenuto che Italtel non sarà tenuta a garantire un supporto finanziario in favore delle partecipate nel periodo del piano. Per quanto riguarda la Branch colombiana, rispetto alla quale il proseguimento dell’attività è stato ritenuto funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori ex art. 182 quinquies l. fall. , l’attestatore , sulla base delle proiezioni economiche e finanziarie della Branch per il periodo 2021-2024, ha confermato che i risultati economici sono positivi e non sono previsti impatti negativi per i creditori di Italtel dalla continuità delle attività di Italtel in Colombia.

4. Il contenzioso con Open Fiber

La società ha pendente un contenzioso con Open Fiber e le potenziali passività a titolo di penali contrattuali sono bilanciate da un fondo rischi chirografario di 13 milioni di euro . Con la integrazione l’attestatore ha motivato in modo coerente esplicitando le ragioni poste alla base sia della ritenuta natura concorsuale e chirografaria delle predette potenziali passività, sia dell’impatto di esse sulla fatturazione delle lavorazioni in corso e sull’incasso dei crediti già fatturati, sia della relativa appostazione a fondo rischi. Ha inoltre sottoposto il piano a prova di resistenza con esito positivo rispetto alla ipotetica interruzione del rapporto con Open Fiber e al conseguente stralcio di una parte del credito per fatture da emettere

5. Le negoziazioni con Cisco

Italtel ha stipulato in data 26-2-21 con Cisco, “partner strategico del gruppo sia in Europa che in America Latina” e suo creditore un accordo para concordatario che prevede:

- x) l’assoggettamento della posizione creditoria di Cisco nei confronti di Italtel alle condizioni previste nella proposta concordataria, supportata dall’impegno di assunzione di PSC ;
- y) il disimpegno di Cisco dalla posizione di azionista di Italtel mediante la vendita “nummo uno” delle sue azioni a PSC entro il 31 marzo 2021;
- z) la stipula entro dieci giorni lavorativi dalla sottoscrizione di un accordo finalizzato a disciplinare un aggiornamento, valido non più di 90 giorni , dell’accordo di fornitura vigente tra Cisco e Italtel .

In sintesi il patto paraconcordatario prevede che allo stato delle cose, almeno per 90 giorni, Cisco non sia disponibile a concedere dilazioni di pagamento ad Italtel; Cisco è disponibile a consentire che Italtel acquisti liberamente i materiali e gli apparati di sua produzione da suoi distributori autorizzati; Cisco è disponibile a ripristinare condizioni standard di fornitura successivamente alla scadenza dell’accordo di aggiornamento eventualmente condizionato alla introduzione di un meccanismo di garanzia bancaria a suo favore.

L’attestatore ha inoltre effettuato una analisi di sensitività del piano valutando l’ipotesi che il nuovo accordo non venga perfezionato nei termini o non vengano rilasciate le garanzie predette, concludendo in senso positivo anche in considerazione dell’erogazione di finanziamento prededucibile da parte di PSC di 10 milioni di euro, di cui si è detto.

Da ultimo, in data 10-3-21, la Società, al fine di dare evidenza del persistere dell’accordo di fornitura e delle sue condizioni ha depositato:

- Il documento denominato “AMENDMENT #5 TO THE SYSTEM INTEGRATOR AGREEMENT” stipulato e sottoscritto da Italtel Spa, Cisco System (Italy) Srl, Cisco International Limited, Cisco System Inc.



e Cisco System International B.V. in data 9-10 marzo 2021, ossia l' "accordo di aggiornamento" di cui si è detto al punto z) avente contenuto coerente con quanto anticipato

Conclusivamente :

- l'esperto ha attestato che sia sotto il profilo quantitativo (tenuto conto dell'impegno di assunzione e dei patti paraconcordatari) sia sotto il profilo qualitativo (mantenimento dei livelli occupazionali), la prosecuzione dell'attività di impresa prevista nel piano consente un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'eventuale alternativa liquidatoria individuata nella procedura di amministrazione straordinaria ;
- La relazione del professionista idoneo ad essere nominato curatore ai sensi dell'art. 28 della legge 2006 n. 5 ha attestato la veridicità dei dati posti a base della proposta, avendo eseguito controlli che rivestono lo standard richiesto dalle best practices. La relazione è risultata redatta in modo apparentemente corretto anche alla luce delle successive integrazioni esplicative
- La relazione appare allo stato sufficientemente analitica , esaustiva e coerente alla luce dell'iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società ;

Ritenuto che nell'ambito degli accertamenti demandati al commissario, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili;

- i commissari giudiziali hanno espresso su richiesta del g.d. parere favorevole fermo restando le ulteriori verifiche loro demandate che andranno svolte ai fini della migliore informazione dei creditori in vista delle valutazioni di convenienza loro riservate;

Alla luce delle considerazioni che precedono la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato e la sua complessità induce a nominare una terna di commissari invece di un commissario unico, ciò nel duplice intento di migliorare l'efficienza dell'organo, in una procedura caratterizzata tendenzialmente da tempi molto contenuti e di migliorare la perequazione degli incarichi.

Il collegio di commissari delibera a maggioranza, in caso di disaccordo; esercita i poteri di rappresentanza tramite almeno due commissari congiuntamente; il suo compenso è pari al compenso di un organo monocratico, giacché i compiti vengono svolti secondo il principio della migliore e più celere organizzazione del lavoro.

Visti gli artt. 160, 161, 163, 166 l.f.

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta dall'impresa ITALTEL S.P.A., quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma I Reg. UE 848/2015;
- 2) DELEGA alla procedura dott. Irene Lupo;
- 3) ORDINA la convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato in data 29-9-21 ore 11 , fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato.
- 4) RAMMENTA che ai medesimi devono essere eseguite le comunicazioni ai sensi della legge sull'agenda digitale, n. 221/2012 di conversione del decreto n. 179 del 2012 ¹.

¹ Dopo la comunicazione dell'indirizzo PEC del commissario al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla nomina, va redatto l'avviso ex art. 171 che deve contenere :

- 1) la data dell'adunanza,
- 2) copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione,
- 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario;
- 4) L'invito a ciascun creditore a comunicare entro il termine di 15 giorni l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni, e solo ove lo stesso non sia comunicato né reperibile aliunde presso il Registro delle Imprese l'avviso che si provvederà a depositare le comunicazioni in cancelleria con effetto liberatorio.



- 5) NOMINA Commissari Giudiziali i dott. Pierluigi Benigno, dott. Lorenzo Buraggi, avv Alberto Redeghieri Baroni;
- 6) STABILISCE il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente e della somma di euro 120.000 pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, al netto delle spese già versate per la fase di cui al 161 sesto comma l.f., mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso Banca Nazionale del Lavoro , chiarendo che analogo ulteriore 20% andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale ex art. 180 l.f.;
- 7) DISPONE che la società in concordato metta subito a disposizione dei commissari giudiziali le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 l.f.;
- 8) DISPONE che la medesima concordataria consegni ai commissari giudiziali, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma;
- 9) DISPONE che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., nonché mediante inserzione sia sul sito *internet* del Tribunale di Milano sia sul seguente giornale “ il Sole 24 ore” e che i commissari giudiziali notifichino, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 11/03/2021

Il Presidente
Dott. Irene Lupo